

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 44, anno 1987 Pag. 62

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ORDINARI AL « BOLLETTINO UFFICIALE » N. 7
DEL 10 MARZO 1987:Supplemento ordinario n. 1 del 10 marzo 1987: **Delibera-
zione della Giunta regionale 15 dicembre 1986, n. 8074.
Legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74. Piano regionale
dei mercati all'ingrosso. Presa d'atto del piano e avvio
provvedimento ex art. 4, legge regionale n. 74/1984.**Supplemento ordinario n. 2 del 13 marzo 1987: **Delibera-
zione del Consiglio regionale 11 dicembre 1986, n. 277.
Approvazione del piano dei rifiuti.**

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1987, n. 15.

Istituzione del parco regionale suburbano di Gianola e
del Monte di Scauri.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

E' istituito con la presente legge il parco regionale
di Gianola e del Monte di Scauri, ai sensi degli arti-
coli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977,
n. 46.Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri
è compreso nel sistema dei parchi regionali e delle
riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge regio-
nale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 2.

Finalità e classificazione

Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri
è destinato alla conservazione e razionale utilizzazione
del territorio, delle sue caratteristiche naturali, del
patrimonio storico ed archeologico secondo le norme
contenute nella presente legge e negli strumenti di
attuazione di cui ai successivi articoli.In particolare, il parco regionale di Gianola e del
Monte di Scauri è destinato alla conservazione dell'eco-
sistema costiero in tutte le sue componenti, biotiche ed
abiotiche, ed alla sua corretta fruizione, mediante ap-
posita regolamentazione dell'affluenza turistica, nell'in-
teresse della collettività regionale.Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri
è classificato « Suburbano », ai sensi dell'articolo 3 del-
la legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 3.

Perimetrazione

Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri
è delimitato dai confini riportati nella cartografia, in
scala 1 : 5.000, che costituisce parte integrante della
presente legge.

Art. 4.

Gestione

La gestione del parco regionale di Gianola e del Mon-
te di Scauri è delegata ad un consorzio tra i comuni
di Formia e Minturno, che la esercita sulla base delle
direttive emanate dalla Giunta regionale.

Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni
interessati, o da loro delegati, quali membri di diritto,
e da tre consiglieri, di cui uno per le minoranze, eletti
da ciascun consiglio comunale con il sistema del voto
limitato;b) il comitato di gestione, costituito da tre mem-
bri, oltre il presidente, eletti dall'assemblea al suo in-
terno;c) il presidente, eletto dall'assemblea al suo in-
terno;d) il collegio dei revisori dei conti, composto da
membri nominati dall'assemblea del consorzio, di cui

uno eletto dalle minoranze ed uno designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente.

Gli organi del consorzio sono rinnovati periodicamente in concomitanza con il rinnovo degli organi degli enti locali facenti parte del consorzio stesso.

Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi del consorzio.

Art. 5.

Comitato consultivo tecnico scientifico

L'ente gestore del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da:

- a) un esperto in pianificazione territoriale (architetto o ingegnere) designato dall'ordine professionale competente;
- b) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche e culturali operanti nel territorio del parco;
- c) un esperto di problemi del turismo designato dall'ente provinciale per il turismo di Latina;
- d) un esperto designato dalla sovrintendenza archeologica;
- e) un esperto in materia di gestione dei parchi e delle riserve naturali designato dalla Giunta regionale;
- f) un botanico, un geologo ed uno zoologo designati dalla Giunta regionale.

I membri del comitato vengono nominati dall'assemblea del consorzio su designazione degli enti o associazioni o albi professionali di appartenenza.

Il comitato tecnico scientifico è presieduto dal presidente del consorzio di gestione del parco e si riunisce almeno ogni semestre.

Il comitato tecnico scientifico esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri consultivi sugli strumenti di attuazione, sui programmi annuali e pluriennali per la gestione del parco, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall'ente gestore.

Art. 6.

Personale del consorzio

Allo scopo di assicurare una corretta gestione del territorio incluso nel parco regionale di Gianola e del

Monte di Scauri, l'ente gestore costituirà un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del parco stesso il cui onere graverà sul bilancio regionale.

L'ufficio sarà dotato di un direttore tecnico, responsabile, oltre al personale tecnico ed amministrativo necessario, in ragione di un massimo di sette addetti.

Il personale del consorzio verrà assunto mediante pubblici concorsi le cui modalità verranno stabilite d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di gestione del personale e di parchi e riserve naturali.

Il direttore tecnico verrà assunto mediante concorso per titoli ed esami che accertino la professionalità e l'esperienza acquisita in materia di pianificazione del territorio e di gestione di parchi e riserve naturali.

In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente l'ente gestore è autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, apposti contratti a termine, nei limiti consentiti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 ed in conformità con le direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a termine non potrà comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente dagli enti locali.

Ai fini della stipula dei contratti a termine di cui al comma precedente, costituirà titolo preferenziale il possesso di attestati di qualificazione professionale per operatori dei parchi e delle riserve naturali regionali.

Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, l'ente gestore potrà avvalersi di personale dipendente dagli enti locali consorziati nonché di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il personale dipendente dall'ente gestore del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri svolgerà nel territorio del parco compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio faunistico, vegetazionale, storico e culturale, per l'osservanza delle norme statali, regionali e locali in materia, nonché per garantire il rispetto e l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione del parco per assicurare l'incolumità personale dei visitatori del parco.

Il personale di vigilanza dipendente dall'ente gestore svolge funzioni di polizia amministrativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

Convenzioni

L'ente gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con organismi a base associativa, previo parere favorevole della Giunta regionale, per la gestione dei servizi necessari alla conduzione ed al funzionamento del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri.

Art. 8.

Zonizzazione e norme di utilizzazione

Il territorio del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri è suddiviso nelle zone riportate con appositi simboli grafici nella cartografia in scala 1:5.000, che costituisce parte integrante della presente legge.

Tali zone sono individuate e regolamentate come segue:

1) Zona A, di riserva orientata.

Nella Zona A sono consentiti esclusivamente interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonché il solo restauro conservativo delle strutture esistenti di interesse storico culturale.

La fruizione della Zona A è consentita esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, per scopi di studio, per scopi didattici lungo appositi percorsi segnalati, secondo le norme del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 9.

Sono vietate le opere di urbanizzazione e le opere edilizie di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto previsto nel presente punto 1).

2) Zona B, archeologica e naturalistica.

Nella Zona B sono consentiti esclusivamente interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonché del patrimonio storico archeologico, d'intesa con i competenti organi dello Stato.

La fruizione della Zona B è consentita esclusivamente per motivi di ricerca scientifica e di studio, per scopi didattici lungo percorsi appositamente segnalati, se-

condo le norme del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 9.

Sono vietate le opere di urbanizzazione e gli interventi edilizi, ad eccezione di quanto previsto nel presente punto 2).

3) Zona C, di turismo naturalistico.

Nella Zona C sono consentiti gli interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonché il restauro conservativo degli edifici esistenti.

Sono consentiti inoltre interventi volti a favorire la corretta fruizione turistica da parte del pubblico mediante strutture di servizio che non comportino edificazione di nuove volumetrie.

Non sono consentite le opere di urbanizzazione né le opere edilizie, ad eccezione di quanto previsto al presente punto 3).

4) Zona D, servizi.

Nella Zona D sono consentiti interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonché interventi di restauro e riqualificazione del paesaggio.

Sono consentiti altresì interventi per il restauro e l'adeguamento funzionale delle strutture esistenti, nonché la ristrutturazione e la sistemazione della viabilità esistente.

Nella Zona D, in aggiunta alla cubatura esistente è consentito un indice territoriale pari a 0,01 mc/mq per la realizzazione delle sole attrezzature di servizio pubblico.

Nella zona D sono localizzati i servizi pubblici e di interesse pubblico necessari alla corretta fruizione turistica del parco.

La Zona D viene attuata mediante piano particolareggiato che i comuni interessati, ciascuno per la parte di territorio di propria competenza, dovranno adottare, ai sensi della vigente normativa urbanistica, entro dodici mesi dalla approvazione dello Statuto.

5) Zona E, agricola.

La Zona E è destinata all'esercizio delle attività agricole.

L'ente gestore predispone idonei piani di tutela, sviluppo e valorizzazione delle attività e delle produzioni agricole, contenenti anche gli incentivi per la conduzione dei fondi secondo le indicazioni contenute nei piani stessi.

L'ente gestore promuove ed incentiva altresì l'uso di fertilizzanti e fitofarmaci non inquinanti e le tecniche di lotta biologica antiparassitaria.

L'edificazione di nuove strutture, da parte di imprese familiari dirette-coltivatrici, connesse alla conduzione di fondi agricoli è consentita nei limiti di 0,01 mc/mq su lotto minimo di 30.000 mq.

Nell'ambito della Zona E la destinazione d'uso di ogni fabbricato, o parte di esso, deve essere chiaramente specificata nei progetti e vincolata agli scopi previsti trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

L'utilizzazione dell'indice massimo di fabbricabilità esclude ogni richiesta successiva di altra concessione di costruzione sulla superficie stessa, indipendentemente da successivi frazionamenti o passaggi di proprietà.

E' consentita la sistemazione della viabilità esistente, nonché l'esecuzione di opere di urbanizzazione necessarie alla ristrutturazione urbanistica e risanamento igienico del territorio.

Art. 9.

Regolamento di attuazione

Entro il termine di dodici mesi dall'approvazione dello Statuto del consorzio l'ente gestore adotta il regolamento di attuazione del parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri.

Il regolamento disciplina l'utilizzazione del territorio del parco e le attività in esso consentite, in particolare l'accesso del pubblico nelle zone A e B e le modalità di fruizione delle strutture delle zone C e D.

Il regolamento di attuazione è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 10.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato e del regolamento di attuazione di cui ai precedenti articoli, nel territorio del parco sono consentite esclusivamente opere necessarie per l'adeguamento igienico e sanitario delle strutture esistenti, secondo le normative statali e regionali vigenti.

Sono consentiti inoltre interventi diretti dell'ente gestore previsti per le zone A, B e C di cui al precedente articolo 8.

Art. 11.

Norme generali

Nel territorio del parco sono comunque vietati:

a) la manomissione e l'alterazione dell'ambiente naturale;

b) l'apertura di cave e l'esercizio di qualunque tipo di attività estrattiva;

c) l'apertura di nuove strade nelle zone A, B e C;

d) la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente, fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività agricole, allo svolgimento dei compiti d'istituto da parte di enti ed organismi pubblici territorialmente competenti;

e) l'accensione di fuochi al di fuori degli spazi appositamente predisposti;

f) il campeggio ed il bivacco al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo;

g) la caccia e l'uccellazione, con qualunque mezzo esercitate. Sono fatte salve eventuali catture di animali a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano approvato dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa vigente;

h) la raccolta e la distruzione di uova, nidi, specie vegetali spontanee, reperti paleontologici, paleontologici e archeologici.

E' vietata altresì, la raccolta di rocce e di minerali. Eventuali deroghe possono essere consentite a soli fini di studio e di ricerca scientifica da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici e privati;

i) l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

l) l'apposizione di cartelloni pubblicitari di qualunque genere, fatta eccezione per la tabellazione del servizio e la segnaletica turistica del parco;

m) l'esecuzione di tagli boschivi nelle zone A, B e C, fatti salvi gli interventi funzionali al recupero e ripristino degli ecosistemi naturali di cui al precedente articolo 8 e le pratiche tradizionali di decorticazione delle querce da sughero. Per l'indennizzo dei mancati redditi derivanti a privati dalle norme sulle utilizzazioni boschive, l'ente gestore provvederà direttamente, secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, utilizzando parte dei fondi di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 12.

Norme particolari

Entro il termine perentorio di mesi sei dall'approvazione dello Statuto di cui al precedente articolo 4, l'ente gestore provvede ad effettuare il rilevamento dei manufatti esistenti all'interno del perimetro del parco nonché ad accertarne la legittimità ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.

L'ente gestore, in caso di accertate irregolarità, è tenuto alla riduzione in pristino dei luoghi a spese dei contravventori.

Per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, l'ente gestore è altresì autorizzato, con la presente legge, ad acquisire beni ed immobili compresi nel perimetro del parco, secondo le procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 13.

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 100.000, quella massima in L. 1 milione.

La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme di cui all'articolo 8 della presente legge, è stabilita alla misura minima di L. 3 milioni e massima di L. 20 milioni.

Le violazioni sono accertate oltre che dal personale dipendente dall'ente gestore anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 14.

Norme finanziarie

Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco suburbano regionale di Gianola e del Monte di Scauri è autorizzata la spesa complessiva di L. 50 milioni.

Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 12, ultimo comma, della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di L. 400 milioni.

L'onere di cui al primo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21050 del bilancio 1987 denominato « Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 » che offre la necessaria disponibilità.

L'onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto in apposito capitolo del bilancio 1987 denominato « Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili nei rispettivi territori ».

Alla copertura finanziaria dell'onere di cui ai precedenti secondo e quarto comma, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione per lo anno finanziario 1987.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1987

MONTALI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 febbraio 1987.

PARCO SUBURBANO REGIONALE «GIANOLA E MONTE DI SCAURI»

